

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della legge n. 508/99;

VISTO lo Statuto del Conservatorio allegato al Decreto ministeriale n.1194 del 14.10.2022 (Allegato "G" al D.D.G. n.1489/2022);

VISTA la Delibera n. 59 del Consiglio di Amministrazione della seduta del 18/12/2025 avente per oggetto "Determinazione corrispettivo per i crediti formativi part-time o singoli corsi per allievi di I e II livello";

VISTA la delibera del Consiglio Accademico della seduta del 10/02/2026 di approvazione per il Regolamento d'Istituto per l'istituzione e la disciplina dei corsi di studio a tempo parziale (Part-Time);

APPROVA

Il Regolamento d'Istituto del Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto Regolamento d'Istituto per l'istituzione e la disciplina dei corsi di studio a tempo parziale (Part-Time) che, allegato al seguente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il Direttore
M^o Vito Caliandro



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI CORSI DI STUDIO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

ART. 1

Oggetto e finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di accesso, la frequenza e il regime contributivo dei Corsi di Studio a Tempo Parziale (Part-time) attivati presso il Conservatorio di Musica "G. Paisiello".
- 2) Il regime di studio a tempo parziale è finalizzato a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, la conciliazione tra studio, lavoro e vita personale, nonché la riduzione dell'abbandono e dell'assenteismo.

ART. 2

Ambito di applicazione

- 1) Il regime Part-time si applica agli studenti iscritti:
 - ai Corsi Accademici di Primo Livello;
 - ai Corsi Accademici di Secondo Livello;
- 2) Restano esclusi i percorsi per i quali la normativa nazionale o i regolamenti interni prevedano modalità di frequenza obbligatoriamente a tempo pieno.

ART. 3

Regime contributivo e principio di proporzionalità

- 1) Lo studente iscritto in regime Part-time acquisisce un numero di CFA inferiore al monte crediti standard annuale, pari a 60 CFA.
- 2) Il numero di CFA annualmente acquisibili in regime Part-time:
 - non può essere inferiore a un minimo stabilito annualmente dagli Organi competenti;
 - non può superare il limite massimo previsto dal Regolamento Didattico.
- 3) La durata complessiva del corso di studi è conseguentemente estesa, in proporzione ai CFA effettivamente acquisiti.
- 4) L'importo dovuto è determinato mediante la seguente formula, dove:
 - 60 rappresenta il monte crediti standard annuale;
 - CFA scelti rappresenta il numero di crediti che lo studente intende acquisire;
 - Contributo Annuale di Riferimento è determinato secondo quanto previsto ai successivi articoli 4 e 5.

$$(Contributo Annuale di Riferimento / 60) \times CFA\ scelti$$

ART. 4

Determinazione del Contributo Annuale di Riferimento

- 1) Per gli studenti iscritti ai Corsi di studio con regime di tempo parziale, il Contributo Annuale di Riferimento coincide con l'importo che lo studente sarebbe tenuto a versare in caso di iscrizione a tempo pieno.
- 2) Tale importo è determinato:
 - sulla base dell'ISEE Universitario dello studente,
 - in conformità al D.M. n. 1016/2021 e successive modificazioni, e secondo il Regolamento Tasse e Contributi vigente.
- 3) Il contributo finale dovuto è proporzionato al numero di CFA effettivamente frequentati, applicando la formula di cui all'art. 3. A titolo esemplificativo:
 - *contributo annuo a tempo pieno determinato in € 500;*
 - *CFA scelti: 30;*
 - *contributo dovuto: $(500 / 60) \times 30 = € 250$.*

ART. 5

Modalità di accesso al regime Part-time

- 1) L'opzione per il regime Part-time può essere richiesta:
 - all'atto dell'immatricolazione;
 - in sede di rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi.
- 2) La richiesta è presentata secondo le modalità e le scadenze stabilite annualmente dal Conservatorio.
- 3) L'ammissione al regime Part-time è subordinata alla compatibilità con l'organizzazione didattica e con le attività obbligatorie previste dal corso di studi.

ART. 6

Diritti e doveri dello studente Part-time

- 1) Lo studente iscritto in regime Part-time:
 - ha diritto a frequentare gli insegnamenti prescelti;
 - può sostenere gli esami relativi ai CFA programmati;
 - accede ai servizi dell'Istituzione secondo le modalità previste per gli studenti a tempo pieno.
- 2) Restano fermi gli obblighi di frequenza previsti dal Regolamento Didattico e le scadenze per gli esami e per le attività formative.

ART. 7

Passaggio di regime

- 1) Lo studente può richiedere il passaggio da tempo pieno a Part-time o da Part-time a tempo pieno.
- 2) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale ha durata minima biennale e vincola lo studente per due anni accademici consecutivi, al fine di garantire la coerenza del percorso formativo e la corretta programmazione didattica.

- 3) Il recesso dal regime di studio a tempo parziale è consentito esclusivamente al termine del biennio, così da permettere il completamento dell'annualità didattica articolata su base proporzionale.
- 4) In casi eccezionali e debitamente motivati (quali, a titolo esemplificativo, gravi motivi di salute, documentate esigenze lavorative o familiari sopravvenute), il Conservatorio può autorizzare il passaggio anticipato di regime, previa valutazione degli Organi competenti.
- 5) Il passaggio di regime deve essere richiesto entro i termini stabiliti annualmente dal Conservatorio e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.
- 6) Il passaggio di regime non ha effetto retroattivo sul contributo già versato né sui CFA già acquisiti.
- 7) In caso di passaggio dal regime Part-time a quello a tempo pieno, lo studente prosegue il percorso di studi nel rispetto dell'ordinamento didattico vigente e degli eventuali obblighi di frequenza.

ART. 8

Modalità di presentazione della domanda di regime Part-time e di recesso

- 1) La richiesta di ammissione al regime di studio a tempo parziale, nonché la richiesta di recesso dal medesimo regime, devono essere presentate esclusivamente mediante apposito modulo predisposto dal Conservatorio.
- 2) Il modulo è disponibile sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "G. Paisiello" all'indirizzo www.paisiello.it, nella sezione **Modulistica**.
- 3) La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa nei termini stabiliti annualmente:
 - tramite posta elettronica all'indirizzo didattica@paisiello.it;
 - ovvero secondo eventuali ulteriori modalità indicate dall'Amministrazione.
- 4) Le domande presentate oltre i termini stabiliti o con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo non sono accolte e producono effetti a decorrere dall'anno accademico successivo.
- 5) L'accoglimento della domanda è subordinato:
 - alla verifica dei requisiti richiesti;
 - alla compatibilità con l'organizzazione didattica;
 - al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- 6) L'Amministrazione comunica l'esito della richiesta allo studente con modalità idonee a garantirne la tracciabilità.

ART. 9

Disposizioni finali e rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
 - alla normativa AFAM vigente;
 - al Regolamento Didattico;
 - al Regolamento Tasse e Contributi;
 - alle deliberazioni degli Organi di governo del Conservatorio.

-
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è applicabile a partire dall'anno accademico stabilito nella relativa delibera.

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/02/2026 (verbale n. 27).